



del



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 121

Ammodernamento delle aziende agricole "Interventi per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla calamità naturale <Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012> in Provincia di Mantova"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE	
1. OBIETTIVO	2
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	2
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA	3
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO	3
4. TERRITORIALIZZAZIONE	
5. INTERVENTI AMMISSIBILI	
5.1 SPESE GENERALI	
5.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI	5
5.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI	
6. LIMITI E DIVIETI	6
7. TIPOLOGIE DI AIUTO	9
7.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO	
A) Contributo in conto capitale	9
B) Contributo in conto interessi	
7.2 MASSIMALE DI SPESA	
8. PRIORITÀ D'INTERVENTO	.10
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	
9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	
9.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA	
9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA	
9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	
$9.5~{ m ERRORI}$ SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	
9.5.1 Errore sanabile o palese	15
9.5.2 Documentazione incompleta 9.5.3 Documentazione integrativa	
10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA	16
10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE	16
10.2 RICHIESTA DI RIESAME	
11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI .	
12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	
13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE	
14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	
14.1 PROROGHE	
15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO	
15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO	
15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%	
15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO	
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO	
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	
18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO	.19
18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI	.20

18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI	20
19. CONTROLLO IN LOCO	20
20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO ¹⁵	21
21. FIDEIUSSIONI	21
22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO).	22
23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	
24. CONTROLLI EX POST	
25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO	22
26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	
26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)	
26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO	23
27. IMPEGNI	
27.1 IMPEGNI ESSENZIALI	
27.2 IMPEGNI ACCESSORI	25
28. RICORSI	25
28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA	_
28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO	26
29. SANZIONI	26
30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	26
31. RIEPILOGO TEMPISTICA	
ALLEGATO 1 - NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI	
ALLEGATO 2 - ELENCO PREZZI	29

1. OBIETTIVO

La Misura si pone l'obiettivo di sostenere le aziende agricole ricadenti nel territorio dei Comuni della Provincia di Mantova danneggiate dalla calamità naturale "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012".

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che:

- sono localizzate nel territorio dei Comuni della provincia di Mantova per i quali è stato dichiarato lo stato di
 - calamità naturale "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18.07.2012 della Giunta regionale della Lombardia di delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento, che hanno subìto danni a causa della stessa calamità naturale,
- hanno presentato segnalazione di danni, causati dalla calamità naturale indicata al trattino precedente, alla Amministrazione Provinciale di Mantova, entro la data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL);

e che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Impresa agricola" o sezione "Coltivatore diretto");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)¹ oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola²:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Impresa agricola");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa3:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

D. impresa associata:

le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle precedenti lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio sezione speciale "Impresa agricola" o sezione "Coltivatore diretto" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 27.1 e 27.2.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili⁴ ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
- C. le imprese e le società non localizzate nel territorio dei Comuni della provincia di Mantova per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18.07.2012 della Giunta regionale della Lombardia di delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento e che non hanno subìto danni a causa della stessa calamità naturale.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

- A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che comprenda almeno:
 - 1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 - 2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, in particolare per quanto riguarda gli investimenti da realizzare a seguito dei danni causati dalla calamità naturale "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18.07.2012 della Giunta regionale della Lombardia di delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento;
 - 3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
 - 4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associande deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il Piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore, tra quelle riportate nel paragrafo 12.2 del "Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni" dell'OPR ("Manuale"), risulti inadempiente alle disposizioni del Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

B. garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione⁵ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti.

Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento di cui alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e sono finalizzati al rispetto dei requisiti

comunitari esistenti, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data della prima movimentazione della Partita Iva.

In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere rispettati i termini di adeguamento stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007;

- C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Qualora la domanda di contributo preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
 - La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- D. garantire il lavoro ad almeno 1 Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, calcolate con le modalità stabilite dal Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007. Le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento devono essere mantenute sino al completo adempimento degli impegni previsti ai paragrafi 27.1 e 27.2 delle presenti disposizioni attuative;
- E. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
- F. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.
 - I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.
 - L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.
 - La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle guote latte spetta alla Province;
- G. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita oppure della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta con legge 30 luglio 2010, n. 122, per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

4. TERRITORIALIZZAZIONE

La Misura si attua nel territorio dei Comuni della provincia di Mantova per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18.07.2012 della Giunta regionale della Lombardia di delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi previsti dalle presenti disposizioni attuative **non costituiscono ristoro del danno** causato dalla calamità naturale "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" in Provincia di Mantova.

Sono ammessi, soltanto se relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I previsto dall'articolo 32 del Trattato dell'Unione Europea e se finalizzati all'esclusivo ripristino e/o alla ricostruzione di opere e/o al ripristino e/o al riacquisto di impianti e dotazioni danneggiate dalla suddetta calamità naturale, i sequenti interventi:

- A. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali ricostruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo⁶ di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, ad eccezione degli edifici destinati ad abitazione e degli uffici;
- B. colture arboree, arbustive specializzate e perenni, ad esclusione dei nuovi impianti e dei reimpianti di vite e di olivo;

- C. impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
- D. impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali di almeno il 30%.

Nel caso di aziende situate in comprensori di bonifica e di riordino irriguo, la domanda di contributo può riguardare:

- 1. sistemazioni idrauliche delle reti aziendali;
- 2. interventi materiali per l'aumento dell'efficienza dei metodi irriqui;
- 3. investimenti per l'applicazione del bilancio idrico colturale;
- E. impianti mobili, semi mobili e fissi per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono da intendersi dotazioni fisse anche le dotazioni installate in modo permanente e difficilmente spostabili;
- F. macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, limitatamente a quanto riportato nell'allegato 1 della presente Misura;
- G. dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- H. serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi impianti) con caratteristiche innovative dal punto di vista delle tecnologie adottate e finalizzate al risparmio energetico e idrico;
- I. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, come ad esempio lo smaltimento dell'amianto;
- J. nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;
- K. lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o da loro familiari e rendicontati senza presentazione di fatture ma sulla base di prezzi unitari standard, riportati nell'allegato 2 della presente Misura, relativi a impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, diverse da vite e di olivo.

I lavori in economia possono essere:

- ammessi, se chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, per un importo massimo ammissibile di € 40.000;
- rendicontati, se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato 2 della presente Misura.

L'importo dei lavori in economia non deve superare, sul totale delle spese ammissibili ad operazione ultimata, la quota di partecipazione privata a carico del richiedente.

5.1 SPESE GENERALI

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni.

Le spese generali comprendono:

- 1. i costi di redazione del Piano aziendale;
- 2. la progettazione degli interventi proposti;
- 3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere:
- 4. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
- 5. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

5.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

5.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- A. acquisto terreni;
- B. acquisto fabbricati;
- C. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali ricostruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo⁶ di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, non esistenti alla data del 19.05.2012;
- D. sostituzione di impianti arborei specializzati a fine ciclo;
- E. impianto e reimpianto di vigneti ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
- F. gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- G. acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali e spese per loro messa a dimora, spese per coltivazioni non permanenti;
- H. realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile;
- I. acquisto di strutture, impianti, macchine ed attrezzature usate;
- J. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 5;
- K. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- L. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- M. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
- N. acquisto di nuovi impianti, macchine, attrezzature e/o dotazioni, se l'importo dell'onere di ripristino è inferiore al 50% del valore a nuovo delle stesse.

6. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 121 siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".

Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Unica eccezione alla suddetta non cumulabilità, è la possibilità di richiedere il contributo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che

hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012».

Ai sensi del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, può essere liquidato un contributo fino all'80% del costo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili ammesso e riconosciuto su perizia e comunque nei limiti della sovra compensazione di identica spesa.

Per i comparti indicati nella successiva tabella 1, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa tabella 1.

Per i comparti non indicati nella tabella 1, invece, sono ammissibili tutti gli interventi senza limitazioni, ferme restando le esclusioni di cui al precedente paragrafo 5.3.

In caso di applicazione della presente Misura nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l'Asse 4 "Attuazione dell'approccio LEADER" e limitatamente ai territori di competenza, l'applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.

Tabella 1

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti	
BOVINO DA CARNE	Interventi relativi alla linea vaccavitello miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro contenimento dei costi di produzione risparmio energetico incremento dei livelli di biosicurezza	 Non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale e per la linea vacca-vitello. in caso di costruzione di nuove stalle e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle stalle esistenti. per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che un bovino adulto corrisponde a 3 vitelli 	
SUINO	 miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro contenimento dei costi di produzione risparmio energetico incremento dei livelli di biosicurezza 	 non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in porcilaia. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. in caso di costruzione di nuove porcilaie e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle porcilaie esistenti. per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che una scrofa corrisponde a 6,5 suini all'ingrasso 	
AVICOLO DA CARNE	 miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro contenimento dei costi di produzione risparmio energetico incremento dei livelli di biosicurezza 	 per gli allevamenti di polli, non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. in caso di costruzione di nuovi fabbricati per l'allevamento e contestuale dismissione degli esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti 	
BOVINO DA LATTE	 miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro contenimento dei costi di produzione risparmio energetico, adeguamento degli impianti alle norme sanitarie incremento dei livelli di biosicurezza 	 non aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. In deroga a quanto sopra, sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte⁷. nel caso in cui al momento della richiesta di liquidazione, ossia anticipo o saldo, il beneficiario non sia ancora in grado di garantire il possesso delle quote di produzione di latte sufficienti per la propria azienda, il contributo può essere erogato solo in presenza di polizza fideiussoria accesa a garanzia dell'impegno assunto. L'impegno deve essere inderogabilmente rispettato, pena la decadenza totale del contributo, entro e non oltre il 15 dicembre successivo alla richiesta del saldo del contributo. È possibile, per motivate necessità richiedere all'OPR un'unica proroga di un anno della durata della fideiussione al termine della quale si dovranno possedere le quote necessarie a garantire la produzione della propria azienda 	
EQUINO	allevamento di equini per la produzione di carne e di equini da riproduzione	 nel caso di allevamento di equini da riproduzione, sono ammissibili gli investimenti limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma esclusa o fino al compimento del terzo anno di età 	

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
UOVA	 miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro contenimento dei costi di produzione risparmio energetico adeguamento delle misure di biosicurezza aziendale 	non aumentare la capacità produttiva aziendale preesistente attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
MIELE	 investimenti relativi al laboratorio di smielatura 	 sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie, strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (CE) 797/04
VITIVINICOLO	 vinificazione, elaborazione, imbottigliamento e commercializzazione, solo se relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) che rispettino i disciplinari di produzione delle zone interessate 	 le uve e i vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) oggetto dell'investimento devono costituire almeno l'85% del prodotto aziendale finale. Il contributo concesso è commisurato alla percentuale di prodotto di qualità rispetto al prodotto totale. sono esclusi gli investimenti finanziabili ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2007 relativi a nuovi impianti, reimpianti, riconversione e ristrutturazione di vigneti e tutte le Misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo
ORTOFRUTTA	 tutti gli investimenti per i beneficiari non soci di Organizzazioni dei Produttori⁸ riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996; per i beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori: nuovi impianti frutticoli; strutture relative a attività di produzione, trasformazione, lavorazione e conservazione; impianti relativi alla trasformazione e conservazione; impianti antigrandine e antibrina; impianti fissi per irrigazione e fertirrigazione; serre e strutture fisse per la coltivazione in condizioni protette; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti 	 non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro⁹: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti
CEREALI	 miglioramento della qualità riconversione varietale, compresa quella biologica protezione dell'ambiente contenimento dei costi di produzione risparmio energetico miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro 	non deve essere aumentata la capacità produttiva aziendale preesistente. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
COMPARTO BIETICOLO SACCARIFERO	o tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili"	 sono esclusi gli investimenti realizzati da soggetti riconosciuti "ex bieticoltori", sulla base di quanto definito dal "Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero". I soggetti riconosciuti "ex bieticoltori" possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Piano regionale bieticolo. L'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Piano regionale bieticolo. si definisce "ex bieticoltore" colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005
OLIO DI OLIVA	 miglioramento della qualità riconversione varietale protezione dell'ambiente contenimento dei costi di produzione risparmio energetico miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro 	 sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
FLOROVIVAISMO	miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, delle	 sono escluse nuove serre, ad eccezione di quelle ad alta innovazione tecnologica per il risparmio energetico e la

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti	
	condizioni di sicurezza e di lavoro contenimento dei costi di produzione risparmio energetico le avanserre solo se fanno parte della struttura produttiva finanziata	riduzione dei consumi idrici. o sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari	
ENERGETICO	o tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili"	sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas	

7. TIPOLOGIE DI AIUTO

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- **contributo in conto capitale**: è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- **contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi**: gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito.

Le due tipologie di aiuto sono mutuamente esclusive.

7.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

A) Contributo in conto capitale

L'ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
richiedente	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane
Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore ¹⁰	40%	50%

B) Contributo in conto interessi

E' concesso l'abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati.

L'importo del contributo viene liquidato dall'OPR all'Istituto finanziario intermediario previa stipula di apposita convenzione.

Il contributo viene erogato mediante un abbattimento di **cinque punti** percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.

Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel IRS (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) stabilita nella contrattazione tra l'Istituto di credito e il beneficiario.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

- l'importo corrispondente all'abbattimento previsto sugli interessi relativi alle rate già rimborsate al momento dell'erogazione del contributo;
- l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento previsto degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di erogazione del contributo;
- l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.

Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, può essere concesso sino al raggiungimento dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), pari a:

Tipo di impresa o della società	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
richiedente	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane
Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore ¹⁰	40%	50%

Il contratto di mutuo da stipulare con Istituti di credito che abbiano sottoscritto l'apposita convenzione con l'OPR deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni.

7.2 MASSIMALE DI SPESA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni, per ogni beneficiario il massimale di spesa ammissibile è pari a \in 1.000.000.

Sono ammissibili a finanziamento le domande di contributo connesse a interventi di ripristino delle strutture, degli impianti e/o delle dotazioni per un importo ammissibile complessivo superiore a € 75.000,00, a seguito dello stato di calamità naturale "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18.07.2012 della Giunta regionale della Lombardia di delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento, che hanno subìto danni a causa della stessa calamità naturale.

Le imprese e le società agricole richiedenti il contributo devono garantire, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 1 ULA.

Il numero delle ULA è definito considerando il valore minore risultante tra le unità fisiche aziendali iscritte all'INPS e le ULA calcolate utilizzando l'apposita tabella di impiego della manodopera di cui al Decreto direzione generale agricoltura n. 15339 del 6.12.2007.

Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l'acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22.

Il contributo ammesso ai sensi della presente Misura è applicabile in maniera indipendente dalle Misure: 121 – Sottomisura A "Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero caseario", 121 "Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento" e 121 ordinaria.

8. PRIORITÀ D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine:

- a) le caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
- b) il comparto produttivo interessato dagli interventi;
- c) il tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e l'ambito territoriale in cui questo viene realizzato. In particolare è valutata la coerenza degli interventi, con il programma d'azione regionale⁵ per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, per le aziende localizzate in zona vulnerabile⁵, come esposto nelle successive tabelle 3 e 5;
- d) le caratteristiche della società o dell'impresa.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa cui corrisponde il maggiore importo totale dell'investimento ammissibile; a parità di importo totale dell'investimento ammissibile, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 99, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

Tabella 2

Elementi di priorità	Punteggio max totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	25
Comparto produttivo interessato dagli interventi	14
Tipo d'intervento e ambito territoriale del Piano aziendale	45
Caratteristiche della società o dell'impresa	15
Totale punti	99

Ogni domanda per poter proseguire l'îter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 10 punti.

Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche del programma di investimenti devono essere valutati per primi.

Tabella 3

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio max punti 25
1	Proposti da imprese agricole associate così come definite al paragrafo 2, lettera D	6
2 non cumulabile con 3 e 4	Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale	1
3 non cumulabile con 2 e 4	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale	2
4 non cumulabile con 2 e 3	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari	3
5	Introduzione di innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale	3
6	Relativi a prodotti di agricoltura Biologica, DOP e IGP (anche in protezione transitoria), VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a disciplinari di produzione controllati	2
7	Introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, e al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore, così come indicato al paragrafo 4, lettere F e G	
8	Miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei consumi idrici, così come indicato al paragrafo 5, lettera D	
9	Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	
10	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ⁵ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, con contestuale realizzazione di impianto per la riduzione dell'azoto	
11	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ⁵ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante	
Totale punteggio massimo		25

L'istruttoria procede con la valutazione dei punteggi relativi al comparto produttivo interessato dagli interventi. In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 4 si considera soltanto il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 4

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio max punti 14
Carne bovina	10
Carne suina	5
Carne equina	5
Carne avicola	10
Carne ovicaprina	10

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio max punti 14
Lattiero caseario	14
Uova	8
Miele	7
Vitivinicolo	12
Ortofrutta	14
Cereali	4
Olio d'oliva	10
Alimenti per animali (*)	8
Florovivaismo	12
Energetico	10
Totale punteggio massimo	14

^{(*):} il punteggio viene assegnato nel caso di prodotto finito destinato all'alimentazione zootecnica senza ulteriori trasformazioni e/o manipolazioni, ad esempio fieno, trinciato, erba medica.

L'istruttoria prosegue con la valutazione dei punteggi relativi al tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e all'ambito territoriale.

In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 5 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile. Per ciascun comparto produttivo può essere attribuito un solo punteggio per "tipologia di intervento per ambito territoriale". Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento e gli ambiti territoriali considerati in tabella 5 non viene assegnato tale punteggio di priorità.

Tabella 5

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio max punti 45
Carne bovina	Protezione dell'ambiente nelle zone B	36
Carrie bovilla	Miglioramento della competitività della linea vacca-vitello nelle zone B	45
Carne suina	Protezione dell'ambiente nelle zone B	
Carrie Sulla	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	15
Carne equina	Aumento della capacità produttiva nelle zone C e D	18
Carne avicola	Protezione dell'ambiente nelle zone B	30
Carrie avicola	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	15
Lattiero caseario	Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D	24
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti	30

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio max punti 45
	Protezione dell'ambiente nelle zone B	36
Uova	Protezione dell'ambiente nelle zone B	36
Oova	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	15
Vitivinicolo	Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 nelle zone C e D	30
0.1.6.11	Risparmio idrico	36
Ortofrutta	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	36
	Risparmio idrico	36
Cereali	Risparmio energetico	36
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	36
Olio d'oliva	Riconversione varietale nelle zone C e D	36
	Risparmio idrico	36
Alimenti per animali	Risparmio energetico e/o riduzione dei consumi idrici	45
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	24
Flavoris raisma -	Risparmio idrico e/o risparmio energetico	36
Florovivaismo	Protezione delle colture nelle zone A, B, C	24
Totale punteggio massimo		45

Infine si valutano i punteggi relativi alle caratteristiche soggettive dell'impresa o della società, attribuendo il relativo punteggio come indicato nella seguente tabella:

Tabella 6

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
1	Condotta da giovani agricoltori 10	3
2	Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile	2
3	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR	3
4 non cumulabile con 3	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio o Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR)	2
5	Con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito di prescrizioni sanitarie o urbanistiche	2
6	Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed GlobalGap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939	1
7	Biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	
8	Che applica programmi agroambientali connessi alla Azione 1 della Misura f del PSR 2000-2006 e alla Azione A o B della Misura 214 del PSR 2007-2013	1

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	
9	Riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del Regolamento (CE) 2200/96 e del decreto legislativo 102/2005, o impresa/società ad essa associata	1
Totale punteggio massimo		15

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 gennaio 2013.

Presentazione delle domande	Periodo		
Data inizio	Dal giorno di pubblicazione sul BURL		
Data chiusura	31 gennaio 2013		

9.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento.

9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito <u>www.agricoltura.regione.lombardia.it</u> (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)¹¹;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
 Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- accedere al sito <u>www.siarl.regione.lombardia.it</u>, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 121.
 - I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- compilare on line anche la scheda della Misura 121 in cui riportare:
 - gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei successivi paragrafi 16, 17 e 18;
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.
 - Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;
- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda¹², della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità:
- b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla

sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Le informazioni desunte dal Piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;

- c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita oppure della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta con legge 30 luglio 2010, n. 122, per le opere connesse con il programma di investimento. La copia del permesso di costruire può essere prodotta successivamente, comunque entro e non oltre il termine a disposizione della Provincia per concludere l'istruttoria e trasmettere alla Direzione Generale Agricoltura la graduatoria delle domande ammissibili;
- e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
- f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - 1) autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - 2) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - 3) rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C; il modello per l'autocertificazione del rispetto di tali norme è disponibile all'indirizzo Internet <a href="http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale P&childpagename=DG Agricoltura%2FDetail&cid=1213302755390&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213304433855&pagename=DG AGRWrapper;
- q. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del "Manuale".

9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

9.5.1 Errore sanabile o palese

Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006" contenute nel Decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata n. 10943 del 27 ottobre 2009 e pubblicate sul sito internet dell'Organismo Pagatore Regionale http://www.opr.regione.lombardia.it.

9.5.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

9.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità del richiedente;
- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedente paragrafo 8;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.2.

10.2 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere	15 aprile 2013
concluse le istruttorie, compresi i riesami	13 aprile 2013

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è di € 2.000.000.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella:

Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alla Provincia; l'atto	30 aprile 2013
rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	30 aprile 2013

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

Per le domande istruite positivamente, ma non finanziate con il provvedimento di cui al precedente paragrafo 12, occorre specificare la durata del periodo di validità della graduatoria, ossia il 31.12.2013.

14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al precedente paragrafo 12, come indicato nella seguente tabella.

-	24 : 2044
Termine per la realizzazione degli interventi	31 luglio 2014

14.1 PROROGHE

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi.

15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- · modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- · modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- · cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di \in 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa¹³ che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a \in 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita "domanda di pagamento", l'erogazione di un anticipo, pari al **20%** dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato¹⁴ del 10%;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.
- e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):
- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale. La Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola "domanda di pagamento" per lavori parzialmente eseguiti.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")
- · stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale. Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non

possono essere né riconosciuti né pagati. La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale"

18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "domanda di pagamento" alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato sopra;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 18.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fideiussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.

Per quanto non riportato al presente paragrafo si rimanda al "Manuale".

19. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 18.1 e 18.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal Capitolo 16 del "Manuale". Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco, come stabilito dal capitolo 19 del "Manuale".

20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO¹⁵

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δ C).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100 x (CR - CA) / CA$$

Se δ C risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

 δ C = 100 x (€ 10.000 - € 9.000) / € 9.000 = 11%

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

 $CE = \emptyset 9.000 - (\emptyset 10.000 - \emptyset 9.000) = \emptyset 8.000$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

21. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei sequenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
- erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;
- erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;
- erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR¹⁶, come indicato al capitolo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 19 e 20, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro la data indicata in tabella.

Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	31 ottobre 2014

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

24. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per collaudo.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione**.

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. "Manuale"), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

- 1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
 - Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;

- OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
- Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
- 2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,
- oppure
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza. Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:
- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme:
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del "Manuale" OPR. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con una misura del PSR **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che**:

- il subentrante deve possedere i requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario;
- il subentrante deve formalmente impegnarsi, dandone comunicazione scritta alla Provincia, al mantenimento di **tutti** gli impegni assunti dal cedente.

La possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

In ogni caso, dopo la determinazione del riparto da parte della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.**

27. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del "Manuale".

27.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

- 1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in situ", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
- inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
- 3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del "Manuale":
- 4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
- 5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle presenti disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
- 7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- 8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
- 9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
- raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- 11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
- 12. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della

- destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
- 13. per i giovani agricoltori¹⁰ raggiungere i requisiti di capacità professionale e di rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione o esistenti, di cui al precedente paragrafo 3, lettere A e D, entro 36 mesi a decorrere dall'insediamento;
- 14. mantenere le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e del successivo;
- 15. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe.
 - Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di macchine e attrezzature innovative e di dotazioni fisse aziendali ed interaziendali di cui al precedente paragrafo 5, lettera E, i tempi di esecuzione degli acquisti previsti sono pari al massimo a 12 mesi e non può essere autorizzata alcuna proroga;
- 16. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al precedente paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18 stesso;
- 17. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3.

27.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

- 1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale".
 - Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 27.1, punto 2;
- 2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.
 - Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, , e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
- 3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- 4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al precedente paragrafo 3, lettera C. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
- 5. garantire il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione⁵ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante, come indicato alla precedente tabella 3, codice 11.

28. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

29. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura <u>www.agricoltura.regione.lombardia.it</u> nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

31. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della presente Misura compreso tra il giorno di pubblicazione sul BURL e il 31ottobre 2012.

	Periodo
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno di pubblicazione sul BURL
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31 gennaio 2013
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	15 aprile 2013
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alla Provincai; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	30 aprile 2013
Termine per la realizzazione degli interventi	31 luglio 2014
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	31 ottobre 2014

¹ Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

In applicazione della suddetta Direttiva sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/3297 dell'11.10.2006 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs 152/2006: criteri di designazione e individuazione" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007);
- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/3439 del 07.11.2006 "Adeguamento del programma d'azione della regione Lombardia di cui alla DGR n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03 aprile 2006, art. 92 e del D.M. n. 209 del 07 aprile 2006" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007);

² Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005. Nel caso di società semplice, è ammessa la presentazione della domanda a condizione che la trasformazione in società agricola avvenga entro la data di conclusione di istruttoria della domanda di contributo. In caso contrario, la Provincia conclude l'istruttoria con esito negativo.

³ Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

⁵ Nell'ambito di applicazione della Misura, sono considerati di nuova introduzione solo i requisiti comunitari inerenti alle seguenti norme: a) Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

- deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006") e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007".
 - I termini di adeguamento che devono essere rispettati sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007;
- b) Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e successive modifiche e integrazioni.
- ⁶ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- ⁷ Per il calcolo della quota da possedere a fine investimento, occorre considerare la produzione aziendale media per capo. Questa risulta dal calcolo della media delle produzioni medie per capo realizzate in ciascuna della tre campagne precedenti la presentazione della domanda di finanziamento, moltiplicato per il numero di posti in stalla previsti a fine investimento.

 Esempio:

	1° anno	2° anno	3° anno	Media nel triennio precedente
Capi (n.)	100	98	105	101
Produzione (Kg)	950.000	921.200	1.038.200	969.800
Produzione media per capo (kg)				9.602

⁸ Gli investimenti promossi dalle Organizzazioni dei Produttori sono quelli effettuati dalle Organizzazioni medesime e che sono utilizzati da tutti i soci.

- ⁹ Allegato 2 del regolamento (CE) 2200/1996.
- ¹⁰ Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:
 - hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
 - si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.
- ¹¹ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.
- 12 La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale".
- ¹³ Per singola voce si intende un lotto di spesa funzionale, ad esempio: stalla per bovini, sala di mungitura, trattrice sono considerati 3 singole voci.
- ¹⁴ La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.
- ¹⁵ Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006
- ¹⁶ Lo schema di polizza fidejussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, www.agricoltura.regione.lombardia.it area "opportunità e regole", sezione "Organismo Pagatore Regionale".

ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, soltanto se finalizzati all'esclusivo ripristino dei danni causati dalla calamità naturale "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012".

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate in una relazione da presentare per l'ammissione all'istruttoria della domanda di contributo.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti macchine e attrezzature:

A. macchine motrici o trattrici per la lavorazione e preparazione dei terreni, la semina, la raccolta, l'irrigazione e/o per la gestione della stalla, a condizione che non aumenti il numero di macchine motrici o trattrici aziendali: per ogni macchina motrice o trattrice acquistata ai sensi della presente Misura, deve essere dimostrata la dismissione e la rottamazione di un'analoga macchina motrice o di una trattrice presente in azienda dal 19.05.2012, data di inizio della suddetta calamità naturale.

Il finanziamento di carri desilatori-miscelatori semoventi è ammissibile ad esclusione di quelli ad asse orizzontale a caricamento posteriore.

Tali macchine sono ammissibili a finanziamento solo se a norma per quanto concerne i requisiti di sicurezza delle protezioni antiribaltamento e delle cinture di sicurezza e presentino protezioni delle parti calde e delle parti in movimento conformi a quanto previsto dalle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009 e disponibili all'indirizzo Internet http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/.

Per presenza in azienda si intende, in alternativa, la dimostrata:

- iscrizione della macchina a registro UMA relativo alla impresa o società richiedente;
- proprietà della macchina da parte della stessa impresa o società, attraverso l'indicazione sulla carta di circolazione o sul certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

Per rottamazione si intende la cancellazione della macchina dal registro UMA e la certificazione dell'avvenuta demolizione della macchina ai sensi del D.Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", rilasciata da motorizzazione civile o da PRA o da autodemolitore in possesso di autorizzazione allo scopo. La rottamazione è ammessa se effettuata entro la data del collaudo della domanda;

B. attrezzature per la lavorazione e preparazione dei terreni, la semina, la raccolta e l'irrigazione utilizzate in tecniche colturali tradizionali e/o attrezzature per la gestione della stalla a condizione che venga acquisito il certificato di conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e del recepimento nazionale.

Il finanziamento di carri desilatori-miscelatori è ammissibile ad esclusione di quelli ad asse orizzontale a caricamento posteriore.

ALLEGATO 2 – ELENCO PREZZI

Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all'art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano.

Articolo	Descrizione	U. Mis. Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia			
100	OPERAZIONI PRELIMINARI		•		
101	Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 102	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 671,40	
102	Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P	n.	E' necessario presentare la fattura		
200	OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO		T		
203	Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno eseguita con trattrice, fresatura e livellamento e ogni altra operazione idonea a preparare il terreno per l'impianto, escluso solo fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi	ha	€ 171,00		
204	Fornitura di letame da altra azienda	q	E' necessario presentare la fattura		
205	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame bovino maturo (almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	€ 193,67	€ 258,23	
206	Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame bovino maturo dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	€ 646,62	•	
207	Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-15-15)	kg	E' necessario presentare la fattura	€ 0,35	
208	Fornitura di ammendante organico	q	E' necessario presentare la fattura	€ 3,89	
209	Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	ha	€ 23,25	€ 31,00	
210	Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine, escluso la fornitura del concime (se chimico, orientativamente con titolo NPK 15-15-15), il carico e lo spargimento con idonei mezzi. Voce di costo non applicabile per talee o astoni	n.	€ 0,06	€ 0,09	
211	Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo) finalizzato alla posa delle piante	ha	€ 192,50	€ 240,63	
212	Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la sola tipologia A, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione profonda in media 50 centimetri interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 mc/ha)	На	€ 1.152,00	€ 1.440,00	
213	Calcitazione	q	È necessario presentare la fattura	€ 0,98	
214	Torba (sacchi 80 I)	sacco	È necessario presentare la fattura	€ 5,16	
215	Scasso, aratura e fresatura per l'impianto di piccoli frutti	ha	€ 967,58		
216	Fornitura di concime minerale e correzione del pH (zolfo) per l'impianto di piccoli frutti	q	È necessario presentare la fattura		
217	Concimazione minerale e correzione del pH (zolfo) per l'impianto di piccoli frutti, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento e	ha	€ 23,25	€ 31,00	

Articolo		scrizione Prezzo U. Mis. Mis. per i lavori in economia			
	l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice				
300	FORNITURA DELLE PIANTINE				
	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	0,98
302	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	1,48
	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	1,98
	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	1,08
305	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	1,78
306	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	2,48
307	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone per tipologie B e D	n.	€ 1,85		2,18
308	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone per tipologie B e D	n.	€ 3,21		3,78
	Fornitura di talee con lunghezza fino a 50 centimetri per impianti di biomassa (tipologia C)	n.	E' necessario presentare la fattura	€	0,22
	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza fino a 100 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	0,98
311	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza oltre 100 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	1,78
312	Fornitura di piantine di mirtillo gigante	n.	E' necessario presentare la fattura	€	5,00
313	Fornitura piante di melo	n.	E' necessario presentare la fattura	€	5,50
400	OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA				
	Fornitura di diserbante antigerminello, liquido o granulare, con idoneo principio attivo	litro	E' necessario presentare la fattura	€	23,72
	Diserbo antigerminello con l'uso di apposita trattrice, esclusa la fornitura di idoneo principio attivo	ha	€ 39,42	€	46,38
403	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale di buca "a fessura" in terreno mai lavorato, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 1,89	€	2,70
404	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 0,45	€	0,65
405	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 1,65	€	2,19

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	ammi	simo ssibile con
406	Messa a dimora di pioppelle con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe 20/30 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 2,23	€	2,97
	Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 0,32	€	0,43
408	Messa a dimora di talee o di astoni in piantagioni per biomassa con trapiantatrice o assolcatore, compreso tracciamento filari (voce 209), eventuale picchettamento, rincalzatura ed ogni altro onere per considerare il lavoro eseguito a regola d'arte, esclusa solo fornitura del materiale vegetale, concimi e ammendanti	ha	€ 599,24	€	798,98
500	PACCIAMATURE				
501	Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06 centimetri e larghezza almeno 100 centimetri	m	E' necessario presentare la fattura		0,29
502	Posa voce di costo precedente	m	€ 0,43		0,54
	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura		0,62
504	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,30		0,43
	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	0,77
506	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,60	€	0,86
	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato fino a 50 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	1,50
508	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,24		0,34
	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato oltre 50 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura		1,80
	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,48	€	0,69
600	PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI		1		
601	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a centimetri 60 centimetri e di diametro orientativo di 13-14 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura		0,42
602	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,22	€	0,32
	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza oltre 60 centimetri 100 e di diametro orientativo di 13-14 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€	0,84
604	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,22	€	0,32
	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a centimetri 100	n.	E' necessario presentare la fattura	€	0,91
606	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,60	€	0,86
	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a centimetri 100	n.	E' necessario presentare la fattura	€	1,44
608	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,60	€	0,86
	Fornitura di cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 metri)	n.	E' necessario presentare la fattura	€	0,19
610	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,15	€	0,22
				_	_

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibil per i lavor in economi	mas e ammi i (sol a fatt	ezzo ssimo issibile o con tura)
	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 metri)	n.	E' necessar presentare fattu	la €	0,42
612	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,1	.5 €	0,22
613	Pali di testata completi di ancore e tiranti	n.	E' necessar presentare fattu	la €	13,68
614	Posa voce di costo precedente	n.	€ 35,0	00 €	40,00
615	Pali intermedi completi di filo di ferro	n.	E' necessar presentare fattu	la €	6,56
616	Posa voce di costo precedente	n.	€ 25,0	00 €	30,00
	OPERAZIONI ACCESSORIE			•	
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 centimetri) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 metri di altezza e di diametro 10-12 centimetri, distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 centimetri, comprese controventature e scalandrini	m	E' necessar presentare fattu	la €	5,81
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 1,7	'4 €	2,49
703	Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo "impegni"	n.	E' necessar presentare fattu	la €	200,00
704	Posa voce di costo precedente	n.	€ 57,5	64 €	71,93
705	Miscuglio per semina dell'interfila	kg	E' necessar presentare fattu	la € ra	-,
	Impianto di irrigazione a goccia	ha	E' necessar presentare fattu	la ra	3.220,00
707	Pali in cemento - altezza 200 centimetri (facoltativo a sostegno dell'impianto di irrigazione) per l'impianto di piccoli frutti completi di fili accessori e minuteria	n.	E' necessar presentare fattu	la €	3,02